SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 giugno 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° novembre 1993;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1993, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto, e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° maggio 1989, a quella n. 10 di scadenza 1° novembre 1993.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12646», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° novembre 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 28 ottobre 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1988 - Roma, 18 novembre 1988; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Giuseppe Pasqua)», «Il primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 791700 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1993; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° novembre 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 28 ottobre 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12646», relativa al codice ABI; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° novembre 1993».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1989
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 385

89A2943

DECRETO 10 giugno 1989.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad estendere la propria competenza in materia di credito agrario al settore agro-industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare, l'art. 65, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 9, comma 11, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale ha previsto l'intervento degli «Istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno compresi gli Istituti meridionali di credito speciale» per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni;

Considerato che tra i citati intermediari sono da ricomprendere anche gli istituti di credito agrario in relazione ai settori d'intervento rientranti nella propria sfera di operatività;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, con la quale gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario sono stati abilitati, in via ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale;

Vista l'istanza avanzata dalla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde diretta ad ottenere l'autorizzazione ad operare nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 65 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto del 3 ottobre 1987, con il quale la predetta sezione di credito agrario è stata autorizzata, ai sensi della legge 6 ottobre 1986. n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 10 per cento degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto che si possa autorizzare la suddetta sezione di credito agrario ad effettuare le richiamate operazioni di credito;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nei territori meridionali indicati all'art. 1 del medesimo testo unico, ferme restando le disposizioni di legge e di statuto riguardanti l'operatività della sezione stessa e le norme in materia di competenza territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

89A2901

DECRETO 10 giugno 1989.

Autorizzazione all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta ad estendere la propria competenza in materia di credito agrario al settore agro-industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare, l'art. 65, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 9, comma 11, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale ha previsto l'intervento degli «Istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno compresi gli Istituti meridionali di credito speciale» per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni;

Considerato che tra i citati intermediari sono da ricomprendere anche gli istituti di credito agrario in relazione ai settori d'intervento rientranti nella propria sfera di operatività;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, con la quale gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario sono stati abilitati, in via ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale;

Vista l'istanza avanzata dall'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta diretta ad ottenere l'autorizzazione ad operare nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 65 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto del 3 ottobre 1987, con il quale il predetto Istituto federale è stato autorizzato, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 10 per cento degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto che si possa autorizzare il suddetto Istituto ad effettuare le richiamate operazioni di credito agrario;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nei territori meridionali indicati all'art. 1 del medesimo testo unico, ferme restando le disposizioni di legge e di statuto riguardanti l'operatività dell'Istituto stesso e le norme in materia di competenza territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

89A2902

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 28 giugno 1989, n. 27.

Contingente tariffario comunitario di 42.600 capi per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna.

Si comunica che con regolamento della commissione delle Comunità europee n. 1787/89 del 19 giugno 1989 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità stesse n. L 176 del 23 giugno 1989 — al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — è stato istituito un contingente tariffario comunitario di 42.600 capi per l'importazione di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau (NC ex 0102 90 10, ex 0102 90 31, ex 0102 90 33).

Il quantitativo previsto dal predetto contingente è stato suddiviso in due quote semestrali uguali, ciascuna di 21.300 capi, la prima relativa alle importazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 1989 e la seconda alle importazioni dal 1° gennaio al 30 giugno 1990.

Ciascuna delle due citate quote è stata ripartita in due parti, la prima pari al 90%, e cioè 19.170 capi, è riservata agli operatori che possono provare di aver importato animali previsti dal contingente in parola nel corso del triennio 1986-88, e la seconda, pari al 10% e cioè 2.130 capi, è riservata agli altri importatori.

Le domande per la partecipazione alla ripartizione della prima quota, decorrente dal 1° luglio, debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 5 luglio 1989.

Oltre l'anzidetto termine finale non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Le domande debbono essere redatte su carta legale.

La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Coloro che intendano dimostrare le summenzionate importazioni effettuate nel triennio 1986-88 debbono unire alla domanda copia delle bollette doganali allegate a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la distinta delle citate bollette, secondo lo schema allegato.

Il numero dei capi domandati non può eccedere i quantitativi rispettivamente stabiliti per la parte del 90% e per quella del 10%.

La non conformità alla procedura di cui alla suddetta legge n. 15 comporterà la irricevibilità della domanda.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

Il Ministro: RUGGIERO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* ....
avanti a *(b)* ....

Dichiaro

di aver effettuato nel triennio 1986-88 le importazioni di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di cui ai regolamenti CEE n. 1598/85, n. 1726/86, n. 1867/87 e n. 1706/88, risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta n.	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Origine	Quantità in capi

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

Il dichiarante

(c) ....

(d) ....

(e) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)* ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(h) Il ....

(i) ....

Timbro d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.

(b) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(c) Firma per esteso e leggibile.

(d) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(e) Intestazione dell'ufficio.

(f) Nome e cognome del dichiarante.

(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.

(h) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.

(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

89A2948

CIRCOLARE 28 giugno 1989, n. 28.

Contingente tariffario comunitario di 5.000 capi per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine.

Si comunica che con regolamento della commissione delle Comunità europee n. 1788/89 del 19 giugno 1989 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità stesse n. L 176 del 23 giugno 1989 — al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — è stato istituito un contingente tariffario comunitario di 5.000 capi per l'importazione di tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, dalla razza chiazzata del Simmental, della razza Schwye e della razza Friburgo (NC ex 0102 90 31, ex 0102 90 33, ex 0102 90 35).

Il quantitativo previsto dal predetto contingente è stato suddiviso in due quote semestrali uguali, ciascuna di 2.500 capi, la prima relativa alle importazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 1989 e la seconda alle importazioni dal 1° gennaio al 30 giugno 1990.

Ciascuna delle due citate quote è stata ripartita in due parti: la prima pari al 90%, e cioè 2.250 capi, è riservata agli operatori che possono provare di aver importato animali previsti dal contingente in parola nel corso del triennio 1986-88, e la seconda, pari al 10% e cioè 250 capi, è riservata agli altri importatori.

Le domande per la partecipazione alla ripartizione della prima quota, decorrente dal 1° luglio, debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 5 luglio 1989.

Per la data dell'arrivo al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione.

Oltre l'anzidetto termine finale non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Le domande debbono essere redatte su carta legale.

La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Coloro che intendano dimostrare le summenzionate importazioni effettuate nel triennio 1986-88 debbono unire alla domanda copia delle bollette doganali allegate a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la distinta delle citate bollette, secondo lo schema allegato.

Il numero dei capi domandati non può eccedere i quantitativi rispettivamente stabiliti per la parte del 90% e per quella del 10%.

La non conformità alla procedura di cui alla suddetta legge n. 15 comporterà la irricevibilità della domanda.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

Il Ministro: RUGGIERO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* ....
avanti a *(b)* ....

Dichiaro

di aver effettuato nel triennio 1986-88 le importazioni di tori, giovenche e vacche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di cui ai regolamenti C.E.E. n. 1599/85, n. 1727/86, n. 1868/87 e n. 1707/88, risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta n.	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Origine	Quantità in capi

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

Il dichiarante

(c) ....

(d) ....

(e) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)* ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(h) Il ....

(i) ....

Timbro d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.

(b) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(c) Firma per esteso e leggibile.

(d) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(e) Intestazione dell'ufficio.

(f) Nome e cognome del dichiarante.

(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.

(h) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.

(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

89A2949

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:
metodologia delle scienze sociali;
storia del pensiero sociologico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2976

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 265.000
- semestrale . . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 500.000
- semestrale . . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 200.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*